



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 419/06/CONS**

## **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 21;

VISTO l'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, richiamato dall'art. 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che attribuisce a questa Autorità il potere di fissare il trattamento giuridico ed economico del personale tenendo conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, nonché dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

VISTA la propria delibera n. 17/98 recante: *“Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante: *“Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTA la propria delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002 recante: *“Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità, le spese del Presidente e dei Commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio”*;

41



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la disciplina dell'attività sindacale presso l'Autorità approvata con delibera n. 113/01/CONS del 7 marzo 2001, ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, del Protocollo d'intesa allegato alla medesima, relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;

VISTO l' "Accordo per la revisione del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", sottoscritto dalla rappresentanza dell'Autorità e dalle Organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL, FIBA-CISL, FISAC-CGIL in data 19 aprile 2006 e dalla UIL-CA in data 28 aprile 2006 ed approvato dal Consiglio in data 4 maggio 2006;

RITENUTO di apportare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato Protocollo d'intesa, le opportune modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

RITENUTO che tali modifiche possano adeguatamente soddisfare le esigenze di efficiente ed efficace andamento dell'attività amministrativa di questa Autorità e siano coerenti con le modifiche recentemente introdotte alla struttura organizzativa ;

CONSIDERATA, altresì, la necessità, anche alla luce degli indirizzi generali sul contenimento della spesa pubblica, di ridurre gli oneri connessi ai trattamenti di missione del personale;

CONSIDERATO opportuno, nella fase di prima applicazione del nuovo trattamento economico, disciplinare in via transitoria l'istituzione delle indennità da corrispondere a personale adibito a specifiche mansioni così come definite nel medesimo accordo tra l'Autorità e le Organizzazioni sindacali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti e del Commissario Michele Lauria relatori ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale)**

1. L'art. 35 è sostituito dal seguente:

*"Art. 35 - Trattamento economico dei dirigenti*

*1. Il trattamento economico dei dirigenti è composto dalle seguenti voci:*

67



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- a. retribuzione di livello;
- b. retribuzione di posizione;
- c. indennità incentivante individuale;
- d. indennità di funzione;
- e. indennità di convivenza.

*Ulteriore elemento del trattamento economico è costituito dall'eventuale assegno "ad personam" di cui al comma 4.*

*2. La retribuzione di livello è determinata con riferimento al trattamento economico previsto dal regolamento del personale per i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

*3. I dirigenti cui è affidata la responsabilità di unità organizzative godono, per la durata dell'incarico, di un'indennità di funzione, determinata con apposita delibera del Consiglio fino ad un massimo del 15% della retribuzione di livello in relazione all'effettiva responsabilità ed alla posizioni dell'ufficio.*

*4. Nel caso di avanzamento a dirigente di funzionari con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione, è attribuito un assegno "ad personam" pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.*

*5. Il trattamento retributivo del Segretario generale e del Vice Segretario generale è definito con delibera del Consiglio."*

2. L'art. 37 è sostituito dal seguente:

## *"Art. 37 – Trattamento economico dei funzionari*

*1. Il trattamento economico dei funzionari è composto dalle seguenti voci:*

- a. retribuzione di livello;
- b. retribuzione di posizione;
- c. indennità incentivante individuale;
- d. indennità di convivenza.

*Ulteriori elementi del trattamento economico sono costituiti da eventuali indennità per speciali incarichi di coordinamento di cui al comma 3 e dall'eventuale assegno "ad personam" di cui al comma 4.*

*2. La retribuzione di livello è determinata con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale per i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

*3. I funzionari cui sono assegnati incarichi speciali godono di una indennità di funzione fino ad un massimo del 15% della retribuzione di livello in relazione alla durata dell'incarico.*

*4. Nel caso di avanzamento a funzionario di personale operativo con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno "ad personam" pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione."*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. L'art. 39 è sostituito dal seguente:

*“Art. 39 – Trattamento economico del personale operativo*

*1. Il trattamento economico del personale operativo è composto dalle seguenti voci:*

- a. retribuzione di livello per fascia;*
- b. retribuzione di posizione;*
- c. indennità incentivante individuale;*
- d. indennità di convivenza.*

*2. Il trattamento economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali.*

*3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.”.*

4. L'art. 41 è sostituito dal seguente:

*“Art. 41 – Trattamento economico del personale esecutivo*

*1. Il trattamento economico del personale esecutivo è composto dalle seguenti voci:*

- a. retribuzione di livello per fascia;*
- b. retribuzione di posizione;*
- c. indennità incentivante individuale;*
- d. indennità di convivenza.*

*2. Il trattamento economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali.*

*3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento al trattamento economico del personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.”.*

## **Articolo 2 (Trattamento di missione)**

1. A far data dal 1° luglio 2006, a parziale modifica della delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002, le indennità ed i contributi spettanti al personale in caso di missione sono quelli stabiliti dall'accordo tra l'Autorità e le Organizzazioni sindacali di cui in premessa.

## **Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)**

h



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. In fase di prima applicazione della nuova struttura retributiva, e in considerazione del successivo, organico riordino della disciplina concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, sono istituite le seguenti indennità:
  - a. indennità di diretta collaborazione per il personale operante presso le Segreterie tecniche dei componenti;
  - b. indennità di turno/reperibilità per il personale esecutivo addetto a mansioni di autista;
  - c. indennità di cassa, maneggio e custodia valori.
2. Le indennità di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura e con le modalità stabilite nell'accordo tra l'Autorità e le Organizzazioni sindacali di cui in premessa, fatte salve le eventuali disposizioni attuative adottate dall'Autorità.
3. Le indennità di cui agli articoli 1 e 2, sono corrisposte ove sussistano i presupposti definiti nell'accordo tra l'Autorità e le Organizzazioni sindacali di cui in premessa e nella misura e con le modalità ivi stabilite, fatte salve le eventuali disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Il Servizio amministrazione e personale provvede a dar corso agli adempimenti connessi all'esecuzione della presente delibera.  
La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito *web* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola